



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 19 gennaio 2023

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Teramo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 209/2022 – Prescrizione azione disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 14605/2022), si rappresenta che l'art. 20 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale prevede, al primo comma, la prescrizione dell'azione disciplinare in cinque anni dal compimento dell'evento mentre, al comma 2, lascia indefinito l'inizio di decorrenza della prescrizione, facendolo coincidere con la data di cessazione della condotta dell'inadempiente. Per quanto sopra riportato, sembrerebbe che il mancato pagamento della quota annuale, perdurante oltre il termine fissato dall'Ordine per tale adempimento, sarebbe comunque suscettibile di apertura di azione disciplinare, anche nel caso di intervenuta prescrizione, in base al disposto del comma 2 dell'art. 20 del Regolamento, non essendo tale termine mai iniziato a decorrere. Si chiede pertanto di conoscere se siano passibili di azione disciplinare, in base al comma 1 dell'art. 6 del Codice deontologico, gli iscritti all'Ordine nei confronti dei quali detta azione si sia prescritta per il decorso del quinquennio, prescrizione che non sarebbe però opponibile per quanto indicato dal comma 2 dell'art. 20 del Regolamento. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale in data 18-19 marzo 2015, in vigore dal 1° giugno 2015 [di seguito: Regolamento], dispone all'art. 20, comma 1, che "L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare" e, al comma 2, che "Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione". Particolare attenzione deve essere riservata al disposto del 2° comma del suddetto articolo, posto che, nelle frequenti ipotesi nelle quali la condotta perseguibile si sia protratta nel tempo (c.d. "continuazione"), il decorso della prescrizione ha inizio dal momento della cessazione di siffatta condotta. E' il caso tipico della violazione dell'obbligo di restituzione di documenti al cliente da parte di un professionista; la violazione si protrae nel tempo sino a quando la restituzione non ha luogo e soltanto da questo evento decorre il termine prescrizionale.

Il termine, pertanto, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione.


Nel caso descritto nel quesito in argomento, tuttavia, si ritiene che non sia applicabile il comma 2 dell'art. 20 del Regolamento, atteso che la prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, con riguardo alla condotta dell'iscritto inadempiente sotto il profilo dell'obbligo contributivo, inizia a decorrere dalla notifica

al medesimo della comunicazione di messa in mora da parte dell'Ordine territoriale. Si evidenzia, altresì, che la violazione concernente l'obbligo contributivo riguarda il mancato versamento della quota di un determinato anno, con la conseguenza che il Consiglio di Disciplina dovrebbe aprire il procedimento disciplinare per ogni anno di morosità maturata dagli iscritti.

Premesso quanto sopra, nel caso in cui sia decorso il termine di cinque anni dal fatto contestato, ovvero, nel caso di specie, dalla suddetta comunicazione trasmessa dall'Ordine al professionista moroso in relazione al mancato versamento della quota in relazione ad un determinato anno, la prescrizione è ormai intervenuta, con la conseguenza che il Consiglio/Collegio deve limitarsi a dichiarare estinta l'azione disciplinare per decorso del termine prescrizione.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.